COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. **88**
PROT. N. 0022597

SETTORE
TERRITORIO

OGGETTO: *DEFINIZIONE DEL PERIODO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE. ANNO 2017*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

La Legge Regionale 28/99, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 13 del 27 luglio 2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

La Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con Deliberazione di Giunta n. 16-4141 del 24.10.2016, previa intesa intervenuta a suo tempo in sede di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome riunita nell'ambito della Conferenza Stato Regioni di cui al D.Lgs. 281/1997, e a seguito del documento recante "Integrazione al documento della Conferenza del 24 marzo 2011 su indirizzi unitari delle Regioni e Provincie autonome sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 7 luglio 2016, prevedendo per l'anno 2017 le seguenti scadenza:

- Inizio saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, che nell'anno 2017 ricorre il 5 gennaio.

- Inizio saldi estivi: primo sabato del mese di luglio, che nell'anno 2017 ricorre il 1° luglio.

Rimane confermato nella Deliberazione succitata che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune.

Si da atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio comunale in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, non ravvisando ragioni per modificare quanto ormai acquisito dagli operatori del settore.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.lgs. 31 Marzo 1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio" e s.m.i.
Vista la Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i.
Vista la D.G.R. N. 16-4101 del 24.10.2016.
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali".

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze in qualità di Responsabile del Settore Territorio, come nominato con Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2015, e che il sottoscritto continua a svolgere tale incarico in regime di prorogatio, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

DISPONE

In esecuzione del disposto di Legge, di fissare lo svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2017:

- **5 Gennaio 2017 / 2 marzo 2017 (saldi invernali)**
- **1 Luglio 2017 / 26 Agosto 2017 (saldi estivi)**

RENDE NOTO CHE

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 1/3/2015 non è più prevista la preventiva comunicazione al Comune. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.

2. Ai sensi dell'art. 15 comma 3 della Legge Regionale n. 28/1999 "*Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedute fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone*".

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs. 114/1998 "N*elle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto"*.

4. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 6 settembre 2005 n. 206.

5. Ai sensi dell'art. 14 bis della L.. 28/1999 "*Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionali o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo",* fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto.

6. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da €. 516,46 a €. 3098,74, fatte salve le sanzioni previste da altre disposizioni.

INFORMA

- Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comando di Polizia Municipale, pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pianezza e sul sito istituzionale del Comune di Pianezza all'indirizzo www.comune.pianezza.to.it;

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 120 gg. dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica

Pianezza, lì 23/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANGINO Arch. Antonella